



ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

16 | 30 aprile 2024

Ritardo pagamenti Regioni italiane Giorni di ritardo rispetto ai termini di legge (il dato in negativo riguarda i pagamenti in anticipo)

Le 5 migliori		Le 5 peggiori	
Sardegna	-35,21	Molise	76,19
Liguria	-26,71	Abruzzo	32,00
Toscana	-26,54	Basilicata	13,66
Lazio	-24,33	Calabria	9,72
Umbria	-20,07	Campania	2,55

Sole 24 Ore – 22 marzo 2024

L'appunto

“Per gli obiettivi legati alla transizione ecologica non possiamo affidarci alla sola buona volontà dei privati. Servono politiche che mettano in campo un sistema di “incentivi giusti”, con uno sguardo anche al contesto abitativo, ai vantaggi e ai costi della riqualificazione”.

Marco Marcatili
Direttore Sviluppo Nomisma



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

Certificazioni ambientali: cosa sono e a cosa servono

La transizione ecologica è da anni ormai un tema centrale del dibattito politico ed è uno degli obiettivi dell'agenda politica europea che attraverso il [Nextgeneration Ue](#) punta alla trasformazione dello spazio europeo in un'economia sostenibile, per raggiungere l'obiettivo della neutralità nelle emissioni di CO2 entro il 2050. Ma come possono le aziende e le Pmi italiane muoversi in modo funzionale ed efficiente verso la sostenibilità? Una strada percorribile è quella delle certificazioni ambientali, strumenti indispensabili per migliorare i risultati in termini di sostenibilità di imprese, enti, organizzazioni e di beni e servizi in generale. Una certificazione ambientale è come un bollino di qualità che garantisce che l'azienda operi in modo sostenibile, riducendo al minimo l'impatto ambientale delle proprie attività. Le certificazioni che attestano la sostenibilità si dividono in due macro-categorie: certificazioni ambientali di prodotto; certificazioni ambientali di processo o di sistema. Nel primo caso si tratta di documenti che riconoscono il rispetto dei requisiti di un determinato prodotto ed hanno come obiettivo quello di fornire al consumatore una maggiore garanzia sulla qualità della merce, attestando che l'azienda operi in linea con gli standard europei per la salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse. Le certificazioni ambientali di processo o sistema interessano quelle norme e quelle linee guida che puntano a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali. Quelle più note sono:

Emas. Acronimo di Eco-Management and Audit Scheme, l'EMAS è un sistema di gestione ambientale volontario dell'Unione europea. Si tratta di uno dei principali elementi costitutivi del Green Deal europeo. Il suo obiettivo è quello di guidare le imprese verso un'economia circolare, riducendo anche il loro impatto sull'ambiente. Rientra tra gli strumenti volontari attivati nell'ambito del V Programma d'azione della UE a favore dell'ambiente. Le organizzazioni che hanno ottenuto la registrazione EMAS sono inserite in un apposito elenco nazionale. Possono richiedere la registrazione



EMAS tutte le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività, gli enti pubblici e le organizzazioni no profit.

Per ottenere l'Eco Management le organizzazioni devono implementare un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti richiesti, sottoporsi ad una verifica da parte di un organismo di certificazione accreditato e pubblicare una dichiarazione ambientale.

Ecolabel. Disciplinato dal Regolamento CE 66/2010), è un marchio di qualità ecologica istituito dall'Unione europea nel 1992. Viene assegnato a prodotti e servizi che si distinguono per il loro ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. Tra i suoi obiettivi troviamo: promuovere la produzione e il consumo di prodotti e servizi sostenibili; aiutare i consumatori a fare scelte più consapevoli; incentivare le imprese ad una produzione più sostenibile e consapevole. Per ricevere il marchio, le aziende devono dimostrare di rispettare i criteri ecologici per la categoria di prodotto interessata che sono valutati sulla base di un'analisi che prende in considerazione la vita dei prodotti, i costi di smaltimento e le tipologie di imballaggio. Per ottenere la certificazione Ecolabel, l'azienda deve inviare tutta la documentazione al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit. Il Comitato la inoltra all'ISPRA, che verifica la conformità ai criteri ecologici del prodotto o servizio specifico con prove tecniche e di laboratorio. Solo se il prodotto o servizio supera i test e rispetta i criteri ecologici, l'azienda ottiene la certificazione Ecolabel.

La **ISO 14001** è uno standard certificabile internazionale per i Sistemi di gestione ambientale (SGA), che fornisce alle aziende un quadro per la gestione sistematica degli aspetti

continua da pag.1

ambientali delle loro attività, prodotti e servizi. È una norma volontaria, quindi non è obbligatorio averla, ma è frutto di una scelta dell'azienda che intende migliorare o mantenere attivo il proprio sistema di gestione ambientale. In particolare, la ISO 14001 aiuta le aziende a migliorare le proprie prestazioni ambientali attraverso la riduzione dell'inquinamento, del consumo di risorse e dei costi; prevenire i rischi ambientali e a rispondere alle emergenze; soddisfare i requisiti legislativi e normativi in materia ambientale; migliorare la comunicazione con le parti interessate e a dimostrare l'impegno dell'azienda verso la sostenibilità. I requisiti previsti dalla ISO 14001 sono generali e possono essere applicati da qualsiasi organizzazione, senza nessuna limitazione. Le certificazioni ambientali possono essere richieste

da tutti i tipi di organizzazioni, sia pubbliche che private, che desiderano dimostrare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale. Sono rilasciate da organismi di certificazione terzi e indipendenti, accreditati da enti nazionali o internazionali, che ne verificano la competenza e l'imparzialità. In Italia alcuni esempi di organismi di certificazione sono:

ISPRA - l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. È vigilato dal Ministero dell'Ambiente che a sua volta si avvale dell'Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali. ACCREDIA - l'Ente designato dal governo

italiano ad attestare la competenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. Ottenere una certificazione ambientale può portare numerosi vantaggi per le aziende. Un miglioramento dell'immagine aziendale: la certificazione dimostra infatti l'impegno dell'azienda nella tutela dell'ambiente, rafforzando la sua reputazione e la sua credibilità sul mercato. Una riduzione dei costi: l'implementazione di un sistema di gestione ambientale può portare a un uso più efficiente delle risorse e a una riduzione dei costi di produzione. Un migliore accesso ai mercati: molte aziende e pubbliche amministrazioni richiedono ai propri fornitori di essere in possesso di una certificazione ambientale.

Fonte Confindustria – Imprese per l'Italia

Diritto & Impresa

Ambiente. Reg. UE 2023/1542. Disciplina delle batterie e dei rifiuti di batterie.

Dal 18 febbraio 2024 è operativo negli Stati membri il [Regolamento UE 2023/1542](#) relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. L'attuale disciplina rimarrà applicabile fino al 17 agosto 2025.

Le nuove regole inerenti all'immissione sul mercato delle batterie e alla gestione dei relativi rifiuti sono contenute nel Regolamento UE 2023/1542, entrato in vigore il 17 agosto 2023 ed operativo dal 18 febbraio 2024. Il nuovo Regolamento modifica la Direttiva 2008/98/CE nonché il Regolamento UE 2019/1020, e abroga la Direttiva 2006/66/CE (che attualmente contiene la disciplina sulle batterie e relativi rifiuti) con effetto a partire dal 18 agosto 2025. A partire da questa stessa data, saranno applicabili le norme del Regolamento in questione relative alla gestione dei rifiuti di batterie e alla Responsabilità Estesa del Produttore, in ordine alle quali si ritiene utile fornire alcune prime indicazioni, dati i nuovi obblighi posti in capo ai Distributori, quali soggetti di una filiera connotata da importanti obiettivi di raccolta, recupero e riciclo di tali rifiuti, posti dalla normativa, nell'ottica dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile. Si prevede, infatti, che nei prossimi anni si registrerà un aumento della domanda di batterie, come effetto dello sviluppo del mercato dell'auto elettrica e dei mezzi di trasporto leggeri con trazione a batteria. Conseguentemente, si porrà il problema del grande consumo di minerali e metalli (litio, nickel, cobalto, etc.) necessari per la produzione delle batterie. Ecco, quindi, che, nella nuova normativa, il riciclo delle stesse diventa passaggio fondamentale per un approc-

cio circolare del settore, tramite la promozione dell'utilizzo di materie prime più sostenibili e di materiale riciclato. Prima di prendere in considerazione gli aspetti più strettamente inerenti alla gestione di questa tipologia di rifiuti, diamo un rapido sguardo alle disposizioni del Regolamento attinenti al campo di applicazione e ai requisiti delle batterie.

Il Regolamento UE 2023/1542

– si applica a tutte le categorie di batterie: batterie portatili, batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione (batterie per autoveicoli), batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali (indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse);

– pone requisiti di sicurezza, etichettatura, tutela dell'ambiente:

- dal 18 febbraio 2025: per le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, è redatta una Dichiarazione dell'impronta di carbonio per ciascun modello di batteria per stabilimento di fabbricazione, contenente una serie di informazioni, tra cui quelle sul modello di batteria, sull'ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione, sull'impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell'energia totale fornita dalla batteria durante la sua vita utile prevista, etc.;
- dal 18 agosto 2026: tutte le batterie dovranno avere un'Etichettatura CE, contenente infor-

mazioni quali: il fabbricante, luogo e data di fabbricazione, peso e capacità, composizione chimica, sostanze pericolose, etc.;

- dal 18 febbraio 2027: le batterie per veicoli, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, dovranno essere dotate di un Passaporto europeo della batteria: un documento digitale, contrassegnato da un codice QR, su cui saranno riportate le informazioni di dettaglio della batteria (ad esempio: lo stato di salute della batteria, il modello della batteria, le procedure di smantellamento e le relative misure di sicurezza: tutti dati importanti per consentire a riparatori e riciclatori di svolgere le rispettive attività economiche in conformità al Regolamento).

Sono inoltre introdotti obblighi di durabilità, rimovibilità, sostituibilità delle batterie, rispondenti alla necessità di una produzione dei beni che sia "sostenibile" e "circolare". Coerentemente, alla circolarità dell'economia è orientata la gestione dei rifiuti di batterie, disciplinata al Capo VIII del Regolamento in questione. Innanzitutto, anche per le batterie, così come, in precedenza, per altri beni (ad esempio: gli imballaggi, gli oli minerali e animali, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, etc.), viene istituito un sistema di Responsabilità Estesa del Produttore, in base al quale i Produttori hanno il compito di finanziare il fine-vita del prodotto (la batteria) con l'eco-contributo, e di costituire la relativa filiera, tramite Sistemi individuali o collettivi. Ai Produttori (sono Produttori i soggetti che immettono il bene per la prima volta sul mercato interno, e cioè, essenzialmente, i fabbricanti e gli importatori) vengono pertanto

attribuiti gli obblighi di:

- registrazione nel Registro dei Produttori (nel quale dovranno fornire, oltre a tutti i dati aziendali, anche informazioni sulle modalità con cui intende ottemperare alla responsabilità che gli viene dal regolamento stesso attribuita, nonché sulle modalità con cui intende organizzare il sistema di ritiro e raccolta delle batterie;
- il versamento del contributo ambientale a copertura delle spese per la gestione del fine-vita;
- la costituzione di sistemi individuali o collettivi.

All'interno della filiera, anche ai **Distributori** vengono attribuiti una serie di obblighi, di cui elenchiamo i principali:

- a) effettuare il ritiro dei rifiuti di batterie dall'utilizzatore finale, a titolo gratuito e senza l'obbligo di un nuovo acquisto, indipendentemente dalla composizione chimica, marca od origine delle batterie stesse;
- b) per i rifiuti di batterie portatili, il ritiro viene effettuato presso il punto vendita del Distributore o nelle sue vicinanze; per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, rifiuti di batterie per autoveicoli, rifiuti di batterie industriali e rifiuti di batterie per veicoli elettrici, il ritiro viene effettuato presso il punto vendita del Distributore o nelle sue vicinanze;
- c) tale obbligo di ritiro è "limitato alle categorie di rifiuti di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del Distributore, e, per i rifiuti di batterie portatili, alla quantità di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali";
- d) il medesimo obbligo riguarda inoltre i Distributori che forniscono batterie mediante contratti a distanza (vendite on-line); essi dovranno prevedere un numero sufficiente di punti di raccolta, in grado di coprire l'intero territorio di uno Stato membro (tenendo conto di aspetti quali la densità della popolazione e il volume previsto dei rifiuti delle diverse categorie di batterie), nonché della accessibilità e prossimità agli utilizzatori finali, in modo da consentire loro di restituire le "vecchie" batterie a fronte dell'acquisto di quelle nuove;
- e) l'obbligo non riguarda, invece, i rifiuti di prodotti contenenti batterie.

Alcune ultime notazioni, sugli obiettivi di raccolta e sugli obiettivi di recupero previsti dal Regolamento in esame. Gli obiettivi di raccolta:

- passeranno dal 45% (nel 2023) al 73% nel 2030 per le batterie portatili;
- e per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri (e-bike e monopattini), dovranno essere pari al 51% entro il 31 dicembre 2028 e al 61% entro il 31 dicembre 2031.

Gli obiettivi di recupero: per determinati materiali, di importanza fondamentale come il litio, si attendono percentuali di recupero del 50%

entro il 2027 e dell'80% entro il 2031; per altri materiali, quali cobalto, rame, piombo e nichel le percentuali in previsione sono del 90% entro il 2027 e del 95% entro il 2031.

Lavoro. Benefit offerti ai dipendenti nell'ambito di un Piano welfare aziendale attraverso l'utilizzo di una APP.

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta n. 74/E del 21 marzo 2024](#), ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di un datore di lavoro di fornire, ai propri dipendenti, un'applicazione dedicata (APP) per l'accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile (carsharing di veicoli elettrici, ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli, bikesharing, scooter sharing di soli veicoli con motore elettrico, monopattino elettrico, utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale) per il tragitto casa-lavoro-casa nell'ambito del piano di welfare aziendale.

I suddetti servizi:

- saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l'assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit;
- i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l'effettiva condivisione dell'uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.

Il piano di welfare prevederà limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l'utilizzo avvenga solo per il tragitto casa-lavoro-casa in considerazione anche dell'orario di lavoro di ciascun dipendente e non sarà previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente. Affinché si determini l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente delle opere e dei servizi concessi dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all'azienda, a patto che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

- essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non in denaro;
- perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'articolo 100, comma 1, del Tuir.

Nel caso in esame:

- i descritti benefit saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l'assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit;
- i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa saran-

no consentiti solo nelle ipotesi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l'effettiva condivisione dell'uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.

Pertanto, l'Agenzia ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, ivi compreso l'utilizzo dell'APP, rispondendo alle finalità di "utilità sociale" individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir e quindi non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Previdenza. INPS. Massimale contributivo-Prospetto informativo per i datori di lavoro privati. Circolare INPS n. 48/2024

L'INPS, con la [circolare n. 48 del 25 marzo 2024](#), ha comunicato che, a decorrere dal 10 aprile 2024, predisporrà ai datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'Istituto, una piattaforma informativa denominata "PRISMA" come supporto ai fini della corretta applicazione del massimale annuo della retribuzione imponibile ai fini contributivi (pari a 119.650€ nel 2024).

Premessa

Si ricorda che la L. n. 335/1995 (art. 2, c. 18) ha introdotto, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono dall'1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Pertanto, oltre un limite di valore annualmente rivalutato, la retribuzione non è assoggettata a prelievo di contributi previdenziali per il calcolo della pensione. Il massimale trova applicazione unicamente per l'aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti); dunque, la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni minori. Ai fini della corretta applicazione della citata disposizione è necessario che il datore di lavoro abbia contezza dell'anzianità assicurativa del lavoratore in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali. Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996 (anche nei casi in cui l'anzianità contributiva sia maturata anteriormente in Paesi dell'Unione europea o convenzionati con l'Italia, oppure a seguito di operazioni di riscatto, accredito di contribuzione figurativa). Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell'anno, tenuto conto che le retribuzioni percepite in costanza di medesimi rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massi-

continua da pag.3

male, il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro, nonché fornire gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni nel caso di rapporti di lavoro simultanei.

Funzione “PRISMA”

Nel dettaglio, la piattaforma “PRISMA” è finalizzata ad estrapolare un prospetto con tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’art. 2, c. 18, l. n. 335/1995, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’art. 1, c. 23, l. n. 335/1995. La piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, per garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato) tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore. Inoltre, l’Istituto

precisa che il prospetto ha esclusivamente valore informativo e non certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo. In particolare, il prospetto riporta i seguenti dati:

- data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996;
- presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda;
- presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una delle Gestioni dell’Inps per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda;
- eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994 da verificare con l’assicurato;
- eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al D. Lgs. n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato;
- eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al D. Lgs. n. 103/1996 e al D. Lgs.

n. 509/1994, da verificare con l’assicurato. Per tutti i dettagli vedi la circolare n. 48 del 25 marzo 2024.

Privacy. Vietato il riconoscimento facciale per controllare le presenze dei dipendenti.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con [Newsletter n. 520 del 28 marzo 2024](#), ha affermato che non è possibile utilizzare il riconoscimento facciale per il controllo delle presenze dei lavoratori. Al momento, l’ordinamento vigente non consente il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio. Inoltre, dall’attività ispettiva del Garante, è emerso che le aziende che avevano utilizzato tale sistema di rilevazione biometrica, non avevano adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate, non avevano fornito un’informativa chiara e dettagliata ai lavoratori, né avevano effettuato la valutazione d’impatto prevista dalla normativa privacy. Il Garante, evidenzia inoltre, che le aziende avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge).

Partner

Accordo-quadro ANGAISA / MATICAD.



E’ operativo l’accordo-quadro, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da Maticad. Maticad è un’azienda specializzata in applicazioni software per la progettazione di interni con utilizzo specifico di materiali da rivestimento e arredi di design per la casa. Oltre 30 anni di esperienza sul mercato contribuiscono a conferire esperienza e know-how consolidati, con successi e referenze importanti sia in Italia che all’estero. Maticad realizza applicazioni digitali semplici ed efficienti per l’Interior Design, pensate per permettere di realizzare in pochi minuti ambienti completi e realistici, in grado di soddisfare ogni esigenza applicativa e stilistica di produttori, distributori, progettisti e clienti finali. L’obiettivo aziendale è quello di contribuire a creare un sistema integrato e virtuoso in cui tutti gli operatori della ceramica e dell’arredo possano ambire ad essere presenti: una sorta di “fil rouge” per produttori, distributori, progettisti, rivenditori e clienti finali, per veicolare il prodotto in modo sinergico lungo i vari anelli della filiera. Maticad è costantemente in contat-

to con i produttori e i distributori di ceramica e di arredobagno cercando di cogliere le esigenze e i trend innovativi per declinarli in modo proattivo in nuove implementazioni e continue migliorie.

Accordo-quadro ANGAISA / JUNGHEINRICH



Sono a disposizione delle aziende associate i dettagli relativi all’accordo-quadro siglato con JUNGHEINRICH, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dei mezzi di movimentazione interna, nella tecnica di magazzino e del flusso dei materiali. Jungheinrich è presente in Italia dal 1958 e ad oggi possiede con le sue sette filiali la rete di vendita e assistenza diretta più capillare presente sul territorio.

Jungheinrich dispone della più vasta gamma di prodotti e servizi presenti sul mercato e offre soluzioni complete a 360° per la logistica di magazzino:

- Fornitura di carrelli elevatori di tutte le tipologie nuovi ed usati;
- Fornitura di scaffalature industriali;
- Fornitura di Software per la gestione del magazzino e sistemi di trasmissione dati;

- Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini integrati (carrelli + scaffali + Software di gestione + trasmissione dati);
- Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini automatici;
- Servizi finanziari;
- Contratti di manutenzione personalizzati, in linea con le nuove disposizioni di legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 e orientate alle linee guida ISPSEL;
- Corsi di formazione per carrellisti.

Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUNGHEINRICH, si avvale di circa 530 tecnici di assistenza che, in caso di necessità intervengono entro 8 ore lavorative con un furgone attrezzato e dotato di un completo assortimento delle parti di ricambio. I tecnici del servizio assistenza sono equipaggiati con le più moderne attrezzature che ne facilitano il lavoro e che quindi accorciano i tempi di intervento e conseguentemente di fermo macchina.

Le schede di presentazione delle convenzioni ANGAISA sono disponibili all’interno del [portale **www.angaisa.it** \(Area Soci/ Convenzioni\)](#). La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it).